



**P.S.R. MARCHE (2014-2020)**  
**Misura 19 – Sostegno dello Sviluppo Locale Leader**

**REGOLAMENTO PER L'IDENTIFICAZIONE, VERIFICA, MONITORAGGIO E  
GESTIONE DI POSSIBILI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE**

Approvato con Delibera dell'Assemblea dei Soci in data 11 maggio 2018

## **1. Premessa**

Con il presente Regolamento, il Gal "Fermano Leader Scarl" (per brevità denominato Gal Fermano) intende dotarsi di uno strumento che permetta di identificare, verificare e governare le possibili situazioni di conflitto di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento delle proprie attività.

Il presente Regolamento contiene le disposizioni volte ad identificare verificare e garantire la gestione di eventuali conflitti d'interesse che dovessero sorgere nelle diverse fasi riguardanti la programmazione e l'attuazione del Programma di Sviluppo Locale del GAL "Fermano Leader Scarl" di seguito, GAL FERMANO.

Disposizioni e linee guida comunitarie:

Reg. CE 1303/2013 art. 5, comma 3, lettera d)

Reg. CE 1303/2013 art. 34, lettera b)

Disposizioni nazionali:

L. 241/1990

D.Lgs. 165/2011

D.Lgs. 39/2013

D.lgs 50/2016 art. 42

## **2. Finalità**

In attuazione di quanto previsto dall'art. art. 6 bis della Legge 07.08.190, n.241, le finalità del presente Regolamento sono :

- a) garantire che in sede di selezione degli interventi/domande di aiuto i promotori e/o presentatori di un progetto non abbiano la possibilità di influenzare la decisione di selezione dei progetti;
- b) dotarsi di uno strumento di tutela efficace per evitare situazioni di conflitto di interesse nel processo decisionale relativo alla selezione dei progetti, nelle situazioni relative ad affidamenti e consulenze da parte del Gal Fermano o di altri soggetti titolari di interventi attivati dal Gal Fermano (a bando, a regia), nel contesto

dell'attivazione della strategia di sviluppo locale e delle singole Misure/Azioni e nelle eventuali procedure di selezione del personale;

c) garantire la trasparenza del processo decisionale attraverso la tracciabilità delle potenziali situazioni di conflitto di interesse.

Al fine di evitare situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse il Gal Fermano uniforma la propria azione amministrativa ai contenuti delle norme sui conflitti di interesse e sul contrasto alla corruzione di cui alla vigente normativa per la Pubblica Amministrazione.

Pertanto un soggetto privato che assuma la carica di Amministratore del Gal Fermano non potrà:

- beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19 e relative Sottomisure;
- essere fornitore del Gal Fermano nell'ambito della Misura 19 e relative Sottomisure.

Tale condizione si applica anche ai rappresentanti di soggetti giuridici privati. In particolare:

- se il Rappresentante assume la carica di Amministratore del Gal Fermano né lui personalmente, né il soggetto giuridico rappresentato potranno beneficiare dei contributi erogabili ai sensi della Misura 19 o essere fornitori del Gal Fermano;
- se il Rappresentante dell'organo decisionale ha potere decisionale anche in altre società o aziende potenziali beneficiarie o fornitrici del Gal Fermano, deve anche astenersi da qualsiasi decisione in fase di programmazione e votazione che possa portare vantaggio a tale società.

Nel caso in cui un Rappresentante di un soggetto pubblico o di una società pubblica o mista o di una associazione riconosciuta assuma la carica di Amministratore del Gal Fermano, tale Rappresentante non potrà partecipare alle discussioni preliminari e alle decisioni che riguardano il finanziamento di cui al progetto presentato dallo stesso soggetto.

### **3. Definizione di conflitto di interesse**

Si definisce conflitto di interesse la condizione che si verifica quando un soggetto, avente un ruolo ed una responsabilità decisionale, abbia interessi personali o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta dalla funzione esercitata, imparzialità che può venir meno a causa dei propri interessi in causa.

### **4. Fasi Procedurali**

Le fasi procedurali in cui si ritiene sia possibile l'insorgere di potenziali situazioni di conflitto di interesse sono le seguenti:

- procedure di affidamento di servizi e forniture e consulenze;
- procedure di selezione di personale eventualmente necessario allo svolgimento di attività in seno al Gal Fermano;
- attuazione e gestione del PSL da parte del personale incaricato.

### **5. Situazioni di potenziale conflitto di interesse**

Le situazioni di potenziale conflitto di interesse sono le seguenti:

- titolarità/rappresentanza legale di ditte, imprese, aziende agricole i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività del Gal Fermano nell'attuazione della Strategia di sviluppo locale o nell'ambito di altri interventi progettuali attivati dal Gal Fermano;
- partecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in ditte, imprese e aziende agricole da parte di chi opera nel Gal Fermano che possano porlo in condizione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del

Gal Fermano nell'attuazione della Strategia di sviluppo locale o nell'ambito di altri interventi progettuali attivati dal Gal Fermano;

- prestazioni di attività professionale per conto di associazioni, ditte, imprese e aziende agricole da parte di chi opera nel Gal Fermano che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del Gal Fermano nell'attuazione della Strategia di sviluppo o nell'ambito di altri progetti attivati dal Gal Fermano;
- adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività svolta nel Gal Fermano nell'attuazione della Strategia di sviluppo locale o nell'ambito di altri progetti attivati dal Gal Fermano, ad esclusione di partiti politici o di sindacati;
- partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero di parenti entro il quarto grado o di conviventi.

## **6. Soggetti interessati e misure di prevenzione adottate**

Le situazioni di potenziale conflitto possono riguardare tutti i soggetti che operano all'interno del GAL e vengono così identificati:

- a) componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) il personale impegnato nelle attività di funzionamento del GAL ed i consulenti esterni;
- c) i membri delle Commissioni tecniche.

Per ogni categoria di soggetti interessati si provvede a descrivere, di seguito, le misure di prevenzione adottate in caso di potenziale conflitto di interesse precisando comunque, in generale, che ciascun soggetto delle categorie sopra individuate **si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività** che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il quarto grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli/ella o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente, nonché in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

### **a) Componenti del Consiglio di Amministrazione**

I componenti il Consiglio di Amministrazione aventi un interesse diretto nell'ambito dei processi decisionali relativi alla selezione/approvazione degli interventi/progetti, ad affidamenti di servizi e forniture, alla selezione del personale, sono tenuti a:

- segnalare tempestivamente la situazione di conflitto di interesse al Presidente del Gal Fermano e a produrre apposita attestazione sulla base del modello di cui all'allegato punto 7 ;
- astenersi dalla partecipazione alla discussione e alla decisione, in conformità anche di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di conflitto di interesse per gli amministratori (Artt.1394, 2337 e 2391 C.C.). In tal caso i componenti interessati devono abbandonare la seduta del Consiglio per tutta la durata di trattazione del provvedimento per la quale è emersa una situazione di conflitto di interesse. Nel provvedimento che adotta la decisione finale deve essere dato atto della posizione e dell'interesse del Consigliere;
- i medesimi componenti interessati dovranno astenersi da ogni altra attività anche ulteriore rispetto a quella descritta che attenga il medesimo processo.

I membri del CdA non possono far parte delle Commissioni di selezione e valutazione delle domande di aiuto.

I membri del Consiglio di Amministrazione e i loro coniugi, parenti e affini entro il quarto grado non possono:

- i. essere beneficiari degli aiuti su interventi gestiti dal GAL con modalità "a bando";
- ii. essere fornitori di beni, lavori o servizi in favore del GAL;
- iii. stipulare contratti di locazione con il GAL, con eccezione di immobili di proprietà di enti pubblici;
- iv. avere rapporti di lavoro con il GAL.

Agli amministratori dei GAL è data la possibilità di partecipare ai bandi di competenza dei propri GAL a condizione che:

- rispettino le disposizioni contenute nell'art. 78, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo unico degli Enti Locali", che recita: "Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio della buona amministrazione. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri e/o di loro parenti o affini sino al quarto grado". L'astensione dovrà risultare dai verbali nonché da una dichiarazione scritta allegata al fascicolo di progetto che spieghi la natura del conflitto;
- evitino, quindi, di prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti i bandi di misure e sottomisure cui intendono partecipare;
- si astengano da ogni altra attività che possa comportare conflitto di interessi o violazione dei principi di trasparenza, di imparzialità e di buona amministrazione;
- diano tempestiva comunicazione agli altri amministratori, ai soci dei GAL e alla popolazione dei propri territori di voler partecipare al bando del GAL, mediante affissione dell'informazione nella bacheca e sul sito del GAL. L'informazione deve essere comunicata anche all'AdG. Per quanto riguarda le operazioni a regia diretta GAL.

#### **b) Personale impiegato nel Gal Fermano**

In relazione al personale impiegato nel Gal Fermano, che costituisce la struttura tecnica organizzativa e gestionale, vengono stabiliti i seguenti casi di incompatibilità generale:

- il personale impiegato nel Gal Fermano non può essere parte della struttura tecnica di altro Gal;
- il personale impiegato nella gestione del Gal Fermano, indipendentemente dalla tipologia del contratto, non deve svolgere attività economiche retribuite che lo pongono in conflitto di interesse, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti/beneficiari, inerenti la presentazione e la gestione delle operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSL nell'area di riferimento del Gal Fermano.

In analogia a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni è necessario pertanto che il dipendente mantenga una posizione di indipendenza al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Qualora si verifichi concretamente il caso in cui il personale sia chiamato a prendere decisioni che coinvolgano interessi propri, di parenti fino al secondo grado o di conviventi, ovvero che si manifesti una potenziale situazione di conflitto di interessi così come sopra descritta, è necessario che questi si astenga dalle attività di cui è stato incaricato, rappresentando tempestivamente la situazione tramite l'attestazione sulla base del modello di cui all'allegato punto 7, al Presidente del Gal Fermano,;, il quale provvederà ad individuare un altro dipendente.

Qualora si verifichi tale condizione, il soggetto interessato dovrà tempestivamente darne comunicazione al Presidente del GAL affinché il Consiglio d'Amministrazione possa adottare gli opportuni provvedimenti. Inoltre il personale del GAL non assumerà altri incarichi, a qualsiasi titolo, riguardanti la progettazione o l'attuazione di operazioni finanziate con il PSR, né d'istruttoria e né di controllo dei progetti.

In occasione della gestione della fase di assistenza alla presentazione delle domande e della fase concessoria del Procedimento istruttorio delle attività, il Responsabile del Procedimento nel delegare i propri collaboratori allo svolgimento dei compiti dei singoli procedimenti, verifica l'assenza di conflitto di interesse tra i richiedenti e il proprio personale; in caso di presenza e di dichiarato conflitto di interesse il Responsabile del Procedimento delega il compito o parte di esso, ad altro personale; il Responsabile del Procedimento deve inoltre garantire l'assenza di conflitto di interesse tra i richiedenti/beneficiari delle attività del Gal e i collaboratori esterni/funzionari dell'Ente Pubblico territoriale che collaborano con il Gal per la gestione della Misura 19 e sottomisure; il responsabile del Procedimento o suo delegato, verifica l'assenza di conflitto di interesse tra i richiedenti e i funzionari dell'Ente, in caso di presenza e di dichiarato conflitto di interesse, il Responsabile del Procedimento chiede all'Ente di delegare il compito o parte di esso ad altro personale; i co-finanziatori (pubblici o privati) di progetti realizzati dal GAL, non possono essere fornitori di beni, servizi o lavori nell'ambito dell'esecuzione delle azioni previste dal progetto da loro co-finanziato.

#### **c) Consulenti esterni**

I consulenti esterni di cui il Gal Fermano potrebbe avvalersi nell'ambito della propria attività, al pari dei dipendenti, non devono svolgere altre attività economiche che li pongano in conflitto di interessi nelle diverse attività connesse alla progettazione, presentazione e/o alla gestione della domanda di aiuto/interventi finanziati dal PSL finché in corso il contratto con il Gal Fermano.

Qualora si identifichi una situazione di conflitto di interesse, sono anch'essi obbligati a comunicarlo prontamente al Presidente del Gal Fermano, astenendosi dalle attività di cui sono stati incaricati, tramite l'attestazione sulla base del modello di cui all'allegato punto 7. In tal caso il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione valuteranno se risulta possibile attivare misure adeguate limitando l'operato del consulente stesso, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, si provvederà ad interrompere l'esecuzione delle attività assegnate al consulente.

#### **d) I membri delle Commissioni tecniche.**

Per i membri delle Commissioni tecniche valgono gli stessi impegni e gli stessi obblighi previsti dai precedenti punti a) - b) e c).

### **7. Attestazione**

Ciascun soggetto di cui alle categorie individuate al precedente punto 6), all'atto del manifestarsi di una potenziale situazione di conflitto di interesse così come definita al precedente punto 5), deve presentare al Presidente del Gal Fermano una dichiarazione scritta che descriva il ruolo/incarico assegnato, la situazione e le motivazioni che hanno determinato il conflitto di interesse.

Tale dichiarazione deve essere redatta sulla base del modello di cui all'allegato:

“DICHIAZIONE SU POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI”.

Ogni comunanza di interessi, ivi compresi interessi familiari, affettivi ed economici, deve essere dichiarata.

## **8. Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento si applica e si estende all'ambito di operatività del Gal Fermano in relazione alle progettualità a cui lo stesso può partecipare e/o realizzare, coerentemente con l'osservanza e l'applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in riferimento alla propria configurazione giuridica.

## **9. Divieti**

Nell'ambito della realizzazione dei progetti previsti dalla Strategia di Sviluppo Rurale, è vietato l'affidamento di incarichi, in qualità di consulenti o fornitori, a soggetti che, ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000, sono componenti dell'Assemblea, ovvero del Consiglio di Amministrazione del Gal Fermano; è altresì vietato l'affidamento ai loro coniugi, ai loro parenti e ai loro affini entro il quarto grado conviventi oltre che alle persone aventi con il Gal stesso un rapporto di lavoro.

I soci del Gal per poter accedere ai finanziamenti devono aderire agli avvisi pubblici del GAL, in quanto non sono ammissibili incarichi diretti a soci del GAL.

## **10. Obblighi di comunicazione**

Le disposizioni del presente Regolamento dovranno essere portate a conoscenza delle categorie di soggetti interessati con apposita nota, sia nel caso in cui operino già con il Gal Fermano, sia nel caso di nuovi incarichi, in quest'ultima fattispecie la comunicazione sarà contestuale all'atto di incarico.

Dovranno inoltre essere consultabili per l'intera comunità, tramite la pubblicazione nel sito internet del Gal Fermano.

Il Presidente provvederà a riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di potenziali situazioni di conflitto di interesse di cui ne abbia avuto comunicazione ed il Consiglio di Amministrazione si esprimerà in merito.

Il GAL si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione Marche ogni variazione nella composizione della compagine sociale e dell'Organo Decisionale (Consiglio di Amministrazione).

In merito all'inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, il GAL seguirà i principi contenuti nel Dlgs.39/2013 e s. m.i. (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.) e pertanto dovrà far compilare a tutti i componenti del CdA, agli eventuali revisori dei conti e sindaci, al Presidente (se rientrante nei casi normati dal D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.), una dichiarazione annuale di inconferibilità e incompatibilità.